



**CITTA' DI CANALE**  
Prov. di Cuneo

**Regolamento Comunale per la variazione  
dell'aliquota dell'addizionale comunale  
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 4 in data 10/01/2007 e successivamente modificato  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 22/02/2012*

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Termine per l'approvazione della delibera di variazione dell'aliquota
- Art. 3 - Efficacia della delibera di variazione dell'aliquota
- Art. 4 - Aliquota massima dell'addizionale
- Art. 5 - Aliquota per l'anno 2007
- Art. 6 - Calcolo dell'addizionale
- Art. 7 - Soggetti destinatari dell'addizionale
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Norme di rinvio

**Art.1**  
**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituito con D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e s.m.i.

**Art.2**  
**Termine per l'approvazione della delibera di variazione dell'aliquota**

La delibera di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, deve essere approvata entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario a cui si rivolge. La mancata approvazione di una nuova aliquota, entro il suddetto termine, comporta la proroga dell'aliquota precedentemente approvata.

**Art.3**  
**Efficacia della delibera di variazione dell'aliquota**

La delibera di variazione dell'aliquota di cui al precedente articolo dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

**Art.4**  
**Aliquota massima dell'addizionale**

La variazione dell'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

## **Art.5**

### **Determinazione aliquota**

Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, così come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, con decorrenza 01/01/2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata nelle seguenti misure, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), nel principio della progressività:

per reddito fino ad €. 15.000,00 aliquota dello 0,60%  
per reddito da €. 15.000,01 fino ad €. 28.000,00 aliquota dello 0,70%  
per reddito da €. 28.000,01 fino ad €. 55.000,00 aliquota dello 0,77%  
per reddito da €. 55.000,01 fino ad €. 75.000,00 aliquota dello 0,78%  
per reddito oltre 75.000,00 aliquota dello 0,80%

da applicare su tutti i redditi assoggettati all'I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del tributo.

## **Art 6**

### **Calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal precedente articolo è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **Art.7**

### **Soggetti destinatari dell'addizionale**

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Canale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

**Art. 8**  
**Esenzioni**

Non sono previsti casi di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 9**  
**Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative disciplinanti la materia